



Comune di Portomaggiore

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E DELL'UTILIZZO DI SALE COMUNALI

(versione emendata)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° del

TITOLO 1 - PATROCINI

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di PORTOMAGGIORE, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale della propria comunità ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del proprio Statuto comunale, favorisce e promuove la collaborazione con soggetti pubblici e privati che perseguono finalità sociali e culturali riconosciute di pubblico interesse, secondo il principio di sussidiarietà stabilito dall'art.118 della Costituzione, mediante la concessione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con gli obiettivi di qualificazione della spesa pubblica, di patrocini e di immobili in uso, alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.
2. L'Amministrazione comunale di Portomaggiore sostiene le attività e favorisce le iniziative e i progetti d'interesse generale e senza fini di lucro, promossi dai cittadini, attraverso le loro espressioni associative, nonché da Enti ed organizzazioni di volontariato, aventi le seguenti finalità:
 - tutela e valorizza le risorse ambientali, naturali, storiche, artistiche e culturali del territorio comunale;
 - promozione della cultura del territorio, delle attività e dei prodotti del suo lavoro e della sua creatività, salvaguardia delle sue peculiarità e tradizioni storiche, civili e religiose delle comunità o di parte di essa.
 - valorizzazione della famiglia, della maternità e della paternità;
 - sicurezza sociale, tutela attiva della salute, dell'assistenza, lotta all'emarginazione, affrontando ogni forma di disagio sociale e personale, garantendo e tutelando i livelli di vita e di dignità sociale, culturale ed umana della popolazione, con particolare attenzione a quella anziana ed al disagio giovanile;
 - solidarietà della comunità portuense in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate; sviluppo e promozione dell'integrazione fra le diverse etnie presenti sul territorio comunale;
 - investimento culturale e sociale sull'infanzia e l'adolescenza, favorendo la loro partecipazione alla vita della comunità;
 - promozione della collaborazione, nel rispetto delle reciproche autonomie, con l'Università di Ferrara e le altre Istituzioni scolastiche e culturali locali e provinciali;
 - promozione della crescita della qualità della vita dei cittadini in tutti gli ambiti e i settori, ed in particolare in quelli della coscienza civile, della crescita culturale, scientifica, educativa e sportiva, della salute e della tutela dell'ambiente, ivi compresi gli animali in esso viventi, della valorizzazione del tempo libero, dello sviluppo economico e sociale.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità per la concessione del patrocinio comunale, inteso come forma di riconoscimento da parte del Comune di Portomaggiore nei confronti di iniziative rivolte al territorio, qualora ritenute meritevoli di apprezzamento per la loro rilevanza comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale e la loro rispondenza alle finalità indicate all'art. 1, comma 2, precedente.
2. La concessione del patrocinio non comporta di per sé l'assegnazione di benefici economici.
3. Il patrocinio comunale, infatti, di regola, non comporta alcun onere finanziario né diretto, né indiretto a carico del bilancio comunale e si intende pertanto riferito unicamente all'utilizzo dello stemma e ad eventuali forme di comunicazione istituzionale.
4. Il patrocinio comunale può essere *oneroso* qualora comporti, oltre all'utilizzo dello stemma e ad eventuali forme di comunicazione istituzionale, la fornitura di attrezzature, la collaborazione nell'organizzazione dell'evento e/o l'utilizzo gratuito delle sale comunali secondo le modalità di cui al Titolo 2.
5. Il patrocinio comunale è un riconoscimento che comporta l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma comunale su tutte le comunicazioni esterne relative all'iniziativa patrocinata, come previsto dall'art.2, comma 5, dello Statuto comunale e ne definisce eventuali limiti.

Art. 3 - Concessione del patrocinio comunale

1. Il patrocinio comunale è concesso alle seguenti tipologie di iniziative rientranti tra le finalità indicate all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento:
 - a) manifestazioni, spettacoli, eventi e progetti a carattere storico, sociale e sanitario, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico e del tempo libero, economico, ambientale, informativo e umanitario, o riferito alla valorizzazione di tradizioni locali;
 - b) convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività storiche, sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche e del tempo libero, economiche, ambientali, informative e umanitarie o riferite alla valorizzazione di tradizioni locali.
2. Il patrocinio comunale è concesso alle singole iniziative realizzate da:
 - a) enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti ed associazioni ai quali partecipino gli enti locali;
 - b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere storico, sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico e del tempo libero, economico, ambientale, informativo e umanitario che operano senza finalità di lucro, iscritti negli appositi registri previsti dalla normativa vigente. Si intendono equiparati, ai fini della concessione del patrocinio, quegli enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni per i quali risultino in corso le procedure di iscrizione;
 - c) istituzioni ed organismi sociali, sanitari, culturali, educativi, sportivi, scientifici, turistici, ambientali ed economici, ordini e collegi professionali, Università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali;
 - d) altri enti di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti le finalità del Comune di Portomaggiore indicate all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 4 - Requisiti per la concessione del patrocinio comunale

1. Il patrocinio comunale è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:
 - a) apportino un significativo contributo e dimostrino di possedere un effettivo rilievo comunale nei seguenti ambiti: storico, tradizioni locali, culturale ed educativo, sociale, sanitario, sportivo, scientifico, turistico e del tempo libero, economico, ambientale, informativo e umanitario;
 - b) si svolgano nell'ambito ed a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, della sua immagine e dei suoi prodotti;
 - c) non abbiano finalità lucrative;
 - d) identifichino chiaramente i soggetti destinatari dell'iniziativa;
 - e) siano realizzate nel territorio del Comune di Portomaggiore o comunque, se svolte fuori dal territorio cittadino, rientrino nel fine di promozione dell'immagine dell'Ente;
 - f) si svolgano nel rispetto delle normative e direttive in materia di pubblico spettacolo, di accessibilità sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza dei luoghi e delle strutture installate, di salvaguardia dell'incolumità delle persone e di sicurezza pubblica compresi tutti i protocolli operativi-organizzativi dell'ente.
2. Eventuali deroghe saranno valutate dall'Amministrazione sulla base delle motivazioni dichiarate espressamente sulla domanda.

Art. 5 - Esclusioni dalla concessione del patrocinio comunale

1. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
 - a) promosse da privati cittadini nonché da soggetti commerciali, per finalità lucrative;
 - b) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 4;
 - c) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - d) non coincidenti con le finalità dell'Ente indicate all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 6 – Obblighi dei beneficiari

1. L'autorizzazione al patrocinio comunale, comprende anche l'autorizzazione, prevista dall'art. 2 comma 5 dello Statuto, all'utilizzo dello stemma del Comune di Portomaggiore.
2. Le iniziative destinarie del patrocinio comunale devono essere pubblicizzate dal soggetto responsabile dell'iniziativa con modalità che rendano adeguatamente visibile lo stemma del Comune di Portomaggiore.
3. E' fatto obbligo agli organizzatori delle iniziative che beneficiano del patrocinio comunale di far risultare dagli atti, manifesti o altro materiale pubblicitario, la dicitura attestante che l'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Portomaggiore.

Art. 7 - Concessione del patrocinio comunale

1. Il patrocinio comunale a carattere non oneroso, è concesso con atto del Dirigente del Servizio competente, sentito il parere dell'Assessore competente per materia o del Sindaco, che attesti la meritevolezza dell'iniziativa e ad esito dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento competente delle cui conclusioni occorre dare atto nell'atto di autorizzazione.
2. Il patrocinio a carattere oneroso, nei termini di cui al precedente art. 2, comma 4, è disposto con Delibera della Giunta Comunale, che individua e quantifica le caratteristiche dei benefici concessi per lo svolgimento dell'iniziativa. Nel caso in cui il patrocinio contempli esclusivamente l'utilizzo gratuito delle sale comunali, limitato ad un solo giorno, si applica il precedente comma 1.
3. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
4. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. La concessione del patrocinio non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari o di imposta, che il soggetto responsabile dell'iniziativa è tenuto a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, in vigore all'atto della concessione del patrocinio.
6. La concessione del patrocinio non comporta la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla Delibera della Giunta Comunale o dal provvedimento del Dirigente di concessione del patrocinio oneroso nel caso previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 del presente articolo.
7. L'Amministrazione è tenuta, comunque, ad adottare le misure organizzative disciplinate da apposito Regolamento, per garantire lo svolgimento delle iniziative patrocinate, in modo conforme alla disciplina in tema di safety e security.
8. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio o le modalità organizzative impiegate per l'evento, risultassero non rispondenti ai criteri dettati con il presente Regolamento o incidessero in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Art. 8 – Procedimento per la concessione del patrocinio e tempistica

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio, è tenuto a farne domanda scritta agli uffici competenti, contestualmente alla presentazione dell'istanza tesa a consentire le verifiche in materia di safety e security secondo le modalità definite dall'ente con "Disciplinare operativo-organizzativo", prima della data prefissata per lo svolgimento della stessa.
2. L'istruttoria viene curata dall'ufficio comunale competente per materia, il quale acquisirà eventuali pareri/nulla osta/autorizzazioni, che si rendessero necessari, presso gli uffici comunali o dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie. Il responsabile del procedimento può chiedere, inoltre, al soggetto che ha presentato istanza di patrocinio, di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la valutazione circa la correttezza delle modalità di organizzazione e la meritevolezza dell'iniziativa.

3. Il rilascio del patrocinio costituisce procedimento amministrativo distinto da quello normato dal "Disciplinare operativo-organizzativo" in tema di "safety e security", oggetto di provvedimento autorizzatorio separato. Qualora, tuttavia, il procedimento teso alle verifiche in tema di "safety e security" dovesse avere esito negativo, il patrocinio eventualmente nel frattempo rilasciato, decadrà automaticamente.

Art. 9 - Domanda per la concessione di patrocinio

1. La domanda per ottenere la concessione del patrocinio deve essere presentata almeno **trenta giorni** prima di quello per il quale si chiede l'utilizzo, utilizzando il modulo che verrà reso disponibile sul sito web istituzionale.
2. *Per richieste di carattere di urgenza, presentate, fuori dal tempo previsto dal punto 1 del presente art. 9, l'Amministrazione Comunale, valutata la situazione di urgenza sottoposta dal richiedente e se Nulla Osta, concederà il patrocinio richiesto.*
3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente o dal soggetto responsabile dell'iniziativa, deve contenere:
 - a) le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del sottoscrittore e/o del soggetto richiedente;
 - b) la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell'iniziativa, con espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende realizzare l'iniziativa stessa;
 - c) la dichiarazione se trattasi di iniziativa con finalità lucrativa o non lucrativa;
 - d) l'eventuale devoluzione di fondi in beneficenza, con l'indicazione delle quote destinate in beneficenza e dei soggetti beneficiari; la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento;
 - f) la dichiarazione che trattasi di manifestazione ad accesso gratuito;
 - g) l'indicazione dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa, e l'impegno ad inserire nel materiale informativo dell'iniziativa lo stemma del Comune di Portomaggiore e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Portomaggiore, (atti, depliant, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti, pubblicità via web ecc.);
 - h) l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio per l'iniziativa stessa;
 - i) la dichiarazione di essere a conoscenza che il patrocinio non esonera dal richiedere tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni e dal versare gli oneri connessi all'evento, previsti per legge per la realizzazione dell'iniziativa;
 - l) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
 - m) lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'associazione richiedente (qualora non iscritta nell'Albo Comunale delle Associazioni o non già presentato per precedenti recenti iniziative e quindi già in possesso dell'ufficio istruttore) o, nel caso di società, il certificato della camera di commercio, la partita iva e/o il codice fiscale;
 - n) copia del documento di identità del sottoscrittore;
 - o) l'indicazione del referente responsabile dell'eventuale presentazione della SCIA, della richiesta di autorizzazione al pubblico spettacolo e di quant'altro previsto dalle norme in materia di "safety e security";
 - p) la dichiarazione di assumersi ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'evento esonerando espressamente l'amministrazione da qualsiasi responsabilità, e di impegnarsi a restituire eventuali beni mobili ed immobili utilizzati nelle condizioni in cui sono stati consegnati;
 - q) la dichiarazione esplicita del rispetto dei principi fondamentali contenuti nella XII disposizioni transitorie e finali della Costituzione Italiana¹ nonché della legge n. 645 del 20.6.1952 "Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione" assumendo formale impegno affinché in occasione dell'evento patrocinato:

¹ "E `vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista...omissis"

- non venga fatta propaganda "per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1" della Legge n.645 del 20.06.1952²;
- non vengano pubblicamente esaltati "esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche".

Ar. 10 - Utilizzo non autorizzato o improprio

1. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Portomaggiore venissero utilizzati impropriamente, l'Ente si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

TITOLO 2 – UTILIZZO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

Art. 11 - Utilizzo di beni mobili

1. Il Comune di Portomaggiore può concedere, a titolo gratuito, l'utilizzo di beni mobili come impianti, arredi, attrezzature, ecc. già presenti nelle proprie disponibilità, per iniziative, attività o manifestazioni, patrocinate dal Comune stesso, purchè non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, nei settori di intervento di cui agli artt. 1, comma 2, e 3 del presente regolamento.
2. Le richieste di utilizzo dei beni mobili di proprietà comunale, presentate utilizzando il modulo che verrà reso disponibile sul sito web istituzionale, saranno soddisfatte in base alla data di presentazione della richiesta.
3. La durata massima del prestito è stabilita, di norma, in giorni 7, fatta eccezione per le manifestazioni di durata più lunga, per le quali dovrà essere specificata, nella richiesta, la diversa durata del prestito.
4. Il bene dato in prestito dovrà essere ritirato e riconsegnato con mezzi propri, salvo diverse disposizioni da parte del Responsabile del Servizio competente.
5. Il bene dato in prestito dovrà essere restituito, in condizioni di integrità e pulizia, entro i 3 giorni successivi alla data di scadenza del prestito; in caso contrario si provvederà ad addebitare al soggetto richiedente le spese sostenute per il ripristino del bene avuto in concessione.

Art. 12 - Utilizzo di beni immobili (Sale comunali)

1. Il Comune può concedere in uso temporaneo immobili comunali per mostre, iniziative di carattere politico-sindacale, sportivo, conferenze, convegni, riunioni, manifestazioni artistiche, culturali, scientifiche per le finalità indicate all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, a Enti, Associazioni, gruppi temporanei costituiti per un preciso scopo con finalità sociale non lucrativa.
2. I locali che possono essere concessi in uso sono:

In Portomaggiore:

 - Sala Riunioni del Ridotto del teatro Concordia
 - Sala Consiliare del Palazzo Comunale
 - Biblioteca comunale

Nelle Frazioni:

 - Sala Civica in frazione Runco

² "Art. 1 Riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista"

- Sala Civica in frazione Gambulaga
 - Sala Civica in frazione Portoverrara
 - Sala Civica in frazione Quartiere
 - Sala Civica in frazione Sandolo
 - Sala Civica in frazione Maiero
 - Sala Civica in frazione Ripapersico
 - Sala Civica in frazione Portorotta.
3. La domanda per ottenere l'utilizzo di una sala comunale va presentata al competente ufficio **almeno trenta giorni** prima di quello per il quale si chiede l'utilizzo, specificando dettagliatamente le finalità della richiesta e le modalità ed i tempi di utilizzo. La concessione del locale viene autorizzata dal Dirigente competente. Nel caso di contestuale richiesta di patrocinio e di utilizzo dei locali, l'autorizzazione all'uso dei locali è contenuta nella concessione del patrocinio di cui al precedente art. 7, comma 1 e 2. Eventuale diniego deve essere motivato.
 4. *Per richieste di carattere di urgenza, presentate, fuori dal tempo previsto dal punto 3 del presente art. 12, l'Amministrazione Comunale, valutata la situazione di urgenza sottoposta dal richiedente e se Nulla Osta, concederà l'utilizzo del locale richiesto e compreso nell'elenco di cui al punto 2 del presente art. 12.*
 5. Nel caso di uso periodico e/o superiore ad una settimana della sala il richiedente presenta domanda scritta indirizzata al competente Ufficio, specificando dettagliatamente l'uso che si intende fare del locale, le caratteristiche del gruppo, associazione, ente del quale egli fa parte e per il quale presenta la domanda ed il numero dei giorni per i quali è richiesto l'uso del locale. La domanda va presentata **almeno trenta giorni** prima dell'inizio dell'utilizzo. In tal caso l'Ufficio, esamina le domande acquisendo eventuali pareri tecnici ed, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, propone alla Giunta Comunale l'approvazione della delibera di autorizzazione all'uso dei locali, eventualmente contestualmente alla concessione di patrocinio. Eventuale diniego deve essere motivato.
 6. In entrambi i casi la richiesta di utilizzo va presentata utilizzando il modulo che verrà reso disponibile sul sito web istituzionale. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, deve contenere:
 - a) le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del sottoscrittore e/o del soggetto richiedente;
 - b) la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede l'utilizzo del locale, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell'iniziativa, con espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende realizzare l'iniziativa stessa;
 - c) la dichiarazione di essere a conoscenza che l'autorizzazione all'uso della sala non esonera dal richiedere tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge anche in tema di "safety e security" per la realizzazione dell'iniziativa;
 - d) copia del documento di identità del sottoscrittore;
 - e) l'indicazione del referente responsabile dell'eventuale presentazione della SCIA, della richiesta di autorizzazione pubblico spettacolo e di quant'altro previsto dalle norme in materia di "safety e security"
 - f) la dichiarazione di assumersi ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'evento esonerando espressamente l'amministrazione da qualsiasi responsabilità, e di impegnarsi a restituire i beni mobili ed immobili utilizzati nelle condizioni in cui sono stati consegnati effettuate, nel caso di beni immobili, i necessari interventi di pulizia;
 - g) la dichiarazione esplicita del rispetto dei principi fondamentali contenuti nella XII disposizioni transitorie e finali della Costituzione Italiana³ nonché della legge n. 645 del 20.6.1952 "Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione" assumendo formale impegno affinché in occasione dell'evento patrocinato:
 - non venga fatta propaganda "per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1" della Legge n.645 del 20.06.1952⁴;

³ "E `vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista...omissis"

⁴ "Art. 1 Riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione , si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza

- non vengano pubblicamente esaltati "esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche".
7. Nel caso di contestuale richiesta di utilizzo del locale e di patrocinio, va utilizzato esclusivamente il modulo di cui al precedente art. 9 comma 1.
 8. Nel caso pervengano domande per la concessione dell'uso di locali nella medesima giornata, hanno la priorità le iniziative patrocinate dal Comune ed, in subordine, l'ordine di arrivo a protocollo.
 9. Ottenuta la concessione, il richiedente può ritirare le chiavi del locale solo nella giornata stessa per la quale ne ha richiesto l'uso o nell'ultimo giorno di apertura degli uffici comunali immediatamente precedente se essa è festiva. Le chiavi vanno inderogabilmente restituite all'Ufficio competente nella giornata ferialmente immediatamente successiva a quella di uso del locale. Durante tutto il periodo della concessione (sia per l'uso saltuario che per quello periodico) il richiedente è tenuto a detenere personalmente le chiavi del locale, che non può in nessun caso affidare a terzi o ad altri appartenenti del gruppo, associazione o ente, rimanendone comunque a tutti gli effetti responsabile. E' tassativamente vietato procurarsi duplicati delle chiavi.

Art. 13 – Tariffe di utilizzo di beni immobili (Sale comunali)

1. Le tariffe di utilizzo dei locali comunali vengono stabilite dalla Giunta comunale.
2. Per la loro determinazione si tiene conto dell'incidenza dei costi di gestione (riscaldamento, luce, acqua, telefono, pulizie) delle spese di ammortamento dell'immobile, del costo del personale comunale e/o volontario, qualora questo sia chiamato ad intervenire o a prestare la propria opera durante il periodo di concessione.
3. L'uso è gratuito se l'iniziativa che si intende svolgere è patrocinata dal Comune (patrocinio a carattere oneroso ai sensi dell'art.7, comma 2, del presente Regolamento).
4. In riferimento a quanto contemplato dall'art. 19 della L. n. 515/1993 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", in continuità con la deliberazione G.C. n. 9 del 06.02.2018, si stabilisce la gratuità dell'utilizzo da parte di partiti e di movimenti che ne faranno richiesta, per incontri di propaganda elettorale, delle sedi civiche del Comune e della sala riunioni del Ridotto del Teatro Concordia per il periodo di trenta giorni precedenti la data delle consultazioni elettorali. L'ente garantisce l'accesso ai predetti locali da parte dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, ed in via prioritaria rispetto ad altre iniziative che si intendessero organizzare nel medesimo periodo. Nel caso di sovrapposizione delle richieste viene data priorità alla domanda presentata dal partito/movimento che non risulta aver usufruito dei locali o che risulta aver usufruita in misura inferiore ed, in subordine, all'ordine di arrivo a protocollo.

Art. 14 - Disposizioni finali e rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione che lo approva all'Albo Pretorio on-line del Comune, salvo che la deliberazione di approvazione non sia dichiarata immediatamente eseguibile e non ne disponga l'entrata in vigore immediatamente dopo l'approvazione.
2. Qualora la concessione del patrocinio determini l'erogazione di contributi e vantaggi economici, si rinvia alle disposizioni contenute nell'apposito Regolamento comunale per la Concessione di contributi e vantaggi economici.

quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista"